



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 104 del 03/02/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Presa d'atto Ordinanza del 03/12/2020- Corte di Appello di Napoli – Giudizio ASL CE c/ Eredi E.M. + AORN Caserta - rif. int. 125/2020**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 03/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Angela Anzecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Presa d'atto Ordinanza del 03/12/2020- Corte di Appello di Napoli – Giudizio ASL CE c/ Eredi E.M. + AORN Caserta - rif. int. 125/2020

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.*

**Premesso**

- **che**, in data 18/06/2020, é stata notificata a questa Azienda l' Ordinanza emessa a definizione del Giudizio promosso dai sigg.ri E.M., E.G., E.G. e LT. c/ AORN Caserta e ASL Caserta, incardinato presso il Trib. Na Nord e rubricato al NRG 7183/2019;
- **che**, con la medesima ordinanza, il Giudice adito accoglieva la domanda attorea, condannando, tra l'altro, *"la ASL di CASERTA e la AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTASANT'ANNA E SAN SEBASTIANO al pagamento, in solido tra loro, in favore di E.M., E.G., E.G. e LT., della somma di € 2.000,00 (duemila/00) per i danni patrimoniali nonché degli ulteriori importi di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) ciascuno in favore di I.T. e di E.M. e di € 220 000,00 (duecentoventimila/ 00) ciascuno in favore di E.G. e E.G., oltre interessi al tasso legale dalla data della morte dell' E.M e fino al deposito della presente ordinanza, sulle somme complessive innanzi liquidate all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 7.4.2016 - quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 7.4.2016 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo"*, oltre interessi e spese legali;
- **che**, in data 15/07/2020, l'ASL Caserta notificava a questa Azienda, Atto di Citazione in Appello ex art. 702 quater cpc, promosso innanzi la Corte di Appello di Napoli, avverso e per la riforma integrale/parziale, previa sospensione dell'esecutività della predetta ordinanza;
- **che**, con deliberazione n. 328 del 29/10/2020, veniva conferito incarico per la difesa e rappresentanza di questa Azienda nel summenzionato giudizio di Appello, nonché per proporre Appello Incidentale, all'avv. Vincenzo Caturano, con studio in Maddaloni (CE), alla via Balducci, n.3;
- **che**, in data 03/12/2020, il Giudice adito emetteva l'ordinanza con cui *"sospende l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza nei riguardi della appellante, nonché dell'appellante incidentale per la somma eccedente quella di € 100.000,00 per ciascuno dei 4 appellati aventi causa di E.M. "*;
- **che**, con PEC del 04/12/2020, il legale avv. Vincenzo Caturano trasmetteva a questa Azienda la summenzionata ordinanza sospensiva;
- **che**, con nota acquisita al prot. n. 1699 del 18/01/2021, il legale degli eredi E.M., l'avv. Giovanni Parretta, sollecitava il pagamento della somma di € 400.000,00, specificando che in mancanza, avrebbe proceduto ad azione esecutiva;

**Considerata**

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, con cui si precisa che *"la proposta di atto deliberativo deve essere limitata alla presa d'atto dei provvedimenti di conclusione del*

*Deliberazione del Direttore Generale*

*procedimento giudiziario ed individuazione della struttura competente "ratione materiae" cui demandare l'esecuzione del provvedimento stesso. Tale esecuzione, quale atto di carattere gestionale di pertinenza dirigenziale, avverrà con atto determinativo, nel rispetto dei tempi utili ad evitare pregiudizi e aggravii di spese a danno della Azienda derivante da azioni esecutive. Al riguardo si reputa opportuno che la liquidazione delle spese legali all'avvocato anticipatario, di competenza all'UOC Affari Legali, avvenga all'esito della esecuzione del titolo da parte della struttura competente all'uopo, a definizione e chiusura della pratica di contenzioso";*

#### **Preso atto**

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*";

#### **Ritenuto**

- **che**, pertanto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario procedere a dare esecuzione all'ordinanza in parola così da tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- **di** provvedere alla liquidazione del 50% della somma di € 400.000,00, attesa la solidarietà tra questa Azienda e l'ASL CE stabilita dal Giudice adito nell'ordinanza di sospensione in argomento, con riserva di azione di ripetizione nei confronti degli Eredi E.M. a definizione del Giudizio di Appello;

#### **Attestata**

- **la** legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

#### **PROPONE**

1. **di** prendere atto dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03/12/2020 nel corso del giudizio promosso dall'ASL Caserta tramite Atto di Citazione in Appello avverso l'Ordinanza del 18/06/2020 del Tribunale di Napoli Nord, rubricato al NRG 7183/2019, con cui il Giudice adito "*sospende l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza nei riguardi della appellante, nonché dell'appellante incidentale per la somma eccedente quella di € 100.000,00 per ciascuno dei 4 appellati aventi causa di E.M.*";
2. **di** individuare quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;
3. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, agli avv.ti Parretta Giovanni, Domenico De Stefano Donzelli e Carmine Buonomo, all'ASL di Caserta, all'avv. Vincenzo Caturano ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
4. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI  
Avv. Chiara Di Biase

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

DELIBERA

*per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:*

- **PRENDERE ATTO** dell'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03/12/2020 nel corso del giudizio promosso dall'ASL Caserta tramite Atto di Citazione in Appello avverso l'Ordinanza del 18/06/2020 del Tribunale di Napoli Nord, rubricato al NRG 7183/2019, con cui il Giudice adito *"sospende l'efficacia esecutiva della impugnata ordinanza nei riguardi della appellante, nonché dell'appellante incidentale per la somma eccedente quella di € 100.000,00 per ciascuno dei 4 appellati aventi causa di E.M. "*;
- **INDIVIDUARE** quale responsabile dell'esecuzione la UOC Affari Legali;
- **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, agli avv.ti Parretta Giovanni, Domenico De Stefano Donzelli e Carmine Buonomo, all'ASL di Caserta, all'avv. Vincenzo Caturano ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016- PROCCAM-P58;
- **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*